

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 892

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

Definizione della funzione pubblica internazionale e tutela dei
funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali
e dalla Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero dei funzionari internazionali italiani (cittadini italiani impiegati da organizzazioni internazionali riconosciute dallo Stato italiano) è stimato in circa 3.000-3.500 unità, a cui si aggiunge un numero variabile di funzionari e consulenti con contratti a breve termine.

Il trattamento economico e pensionistico dei funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali è variabile a seconda dello statuto giuridico e dei regolamenti interni delle varie organizzazioni. Essi, tuttavia, non hanno alcun riconoscimento giuridico per lo svolgimento della loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni dei funzionari internazionali italiani cercano da più di vent'anni di ottenere una legge che definisca il loro *status* giuridico nei confronti dello Stato italiano.

La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», ha previsto unicamente la possibilità che essi possano partecipare, sotto opportune condizioni, a concorsi per accedere alla dirigenza nell'amministrazione pubblica italiana, e che sia loro estesa la possibilità di vedersi

conferire incarichi dirigenziali, come previsto per i dipendenti di enti pubblici e privati di comprovata capacità ed esperienza.

Considerata, dunque, l'incompletezza della legge n. 145 del 2002, il presente disegno di legge, specificamente destinato alla citata categoria di funzionari, intende introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano o abbiano prestato servizio in qualità di dipendenti delle organizzazioni internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche e, nel caso di assunzione, di poter riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni suddette.

A tale scopo l'articolo 1 riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani; l'articolo 2 istituisce presso il Ministero degli affari esteri l'albo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; l'articolo 3 disciplina i programmi di formazione; l'articolo 4 prevede il riconoscimento della qualifica di funzionario internazionale quale titolo valutabile per concorsi pubblici; l'articolo 5 introduce l'aspettativa per i dipendenti pubblici, coniugi di funzionari che prestano servizio all'estero, e gli articoli 6 e 7 disciplinano le prestazioni a titolo pensionistico e assicurativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che abbia svolto o svolga un incarico di lavoro dipendente presso l'Unione europea ovvero presso una organizzazione internazionale, nell'ambito della categoria professionale o direttiva.

3. La presente legge si applica altresì ai cittadini italiani dipendenti delle imprese private secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino servizio presso l'Unione europea o presso le organizzazioni internazionali.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'albo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «albo».

2. Sono iscritti all'albo i funzionari internazionali che abbiano svolto funzioni professionali o direttive presso l'Unione europea ovvero presso le organizzazioni internazio-

nali per due anni continuativi ovvero per tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione all'albo avviene a seguito della presentazione di apposita domanda da parte del funzionario internazionale di cittadinanza italiana interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo competono ad una Commissione interministeriale, istituita presso il Ministero degli affari esteri e composta da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di decadenza dall'albo, e le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione interministeriale di cui al comma 5.

Art. 3.

1. Ferma restando l'attività di formazione e di perfezionamento professionale relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale svolta dal Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le amministrazioni pubbliche definiscono, nell'ambito delle linee di indirizzo generale stabilite in sede di contrattazione collettiva e delle risorse finanziarie disponibili, appositi programmi di formazione finalizzati all'accesso alla carriera di funzionario internazionale, avvalendosi della collabora-

zione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, degli istituti e scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Le amministrazioni pubbliche che indicano concorsi per la copertura di posti vacanti in posizioni lavorative attinenti la materia internazionale prevedono, nei relativi bandi, una percentuale di riserva a favore dei funzionari internazionali iscritti all'albo di cui all'articolo 2, nonché criteri per la valutazione della qualifica di funzionario internazionale quale titolo valido ai fini dell'accesso all'impiego.

Art. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

2. L'aspettativa, concessa sulla base della presente legge, ha una durata massima di otto anni.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Art. 6.

1. Le prestazioni a titolo pensionistico erogate dalle organizzazioni internazionali a favore dei funzionari internazionali italiani sono esenti da imposte.

2. Resta salva la disciplina in materia vigente per i funzionari dell'Unione europea.

Art. 7.

1. I funzionari internazionali iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive sono autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza, per i periodi di servizio prestati all'estero, anche intercorrenti, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e privi di copertura assicurativa in Italia, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

